Centrale unica di committenza tra i Comuni di Tito, Brienza, Sant'Angelo Le Fratte, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania e Acquedotto Lucano spa

Via Municipio n. 1 - 85050 Tito (PZ) - Tel. 0971/796211

PEC: garecuc@pec.comune.tito.pz.it

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta per l'affidamento della progettazione e realizzazione dei lavori di adeguamento delle opere esistenti sullo schema idrico del Frida - CUP I76H18000060007-

Sommario

PREMESSA *2*
1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA *3*
1.1 La piattaforma telematica di negoziazione 3
1.2 Dotazioni tecniche 3
1.3 Identificazione 4
2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI *4*
2.1 Documenti di gara 4
2.2 Chiarimenti 5
2.3 Comunicazioni 5
3. OGGETTO DELL' APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA *6*
4. DURATA *8*
5. REVISIONE PREZZI – MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE *8*
6. SOPRALLUOGO *8*
7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE *8*
8. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE *10*
9. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA *12*
9.1. REQUISITI PER I LAVORI *12*
9.2. REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE *14*
9.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE *15*
9.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI *16*
10. AVVALIMENTO *16*
11. SUBAPPALTO *18*
12. GARANZIA PROVVISORIA *18*
13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC *20*
14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL' OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA *20*
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO *22*
16. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA *23*
17. OFFERTA TECNICA *30*
18. OFFERTA ECONOMICA *31*
19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE *31*
20. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI *37*
21. COMMISSIONE GIUDICATRICE *38*
22. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA *38*
23. APERTURA DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE *38*
24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE *39*
25. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA *39*
26. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO *40*
27. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI *42*
28. CODICE DI COMPORTAMENTO *42*
29. ACCESSO AGLI ATTI *42*
30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE *43*
31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI *43*

PREMESSA

La Centrale Unica di Committenza di Tito (a seguire anche solo "CUC TITO"), in attuazione dell'Addendum alla "Convezione per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori in attuazione di accordo tra Comuni non capoluogo in base all'art. 37, comma 4, del D. Lgs. 50/2016", sottoscritta tra la CUC Tito e Acquedotto Lucano S.p.A. (a seguire anche solo "Stazione Appaltante"), in data 27/04/2023, nonché della Determinazione nr. 44 del 23/07/2024 dell'Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A. di approvazione degli elaborati progettuali per la "progettazione e la realizzazione dei lavori di adeguamento delle opere esistenti sullo schema idrico del Frida" e della determinazione del Responsabile della CUC TITO, n. 292/2025 del 17/04/2025, bandisce la procedura in oggetto per conto di Acquedotto Lucano S.p.A.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i. (a seguire anche solo "Codice"). Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art.108 del Codice.

Si precisa, altresì, che si intende procedere mediante lo strumento dell'appalto integrato di cui all'art. 44 del Codice e, pertanto, il contratto ha ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento indicato in epigrafe.

La procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (a seguire anche solo "Piattaforma") della CUC TITO, accessibile al link:

https://www.centralecommittenzatito.it/PortaleAppalti.

Tramite il sito si accede alla procedura, nonché alla documentazione di gara.

Luogo di svolgimento delle prestazioni: L'intervento ricade nei comuni di San Severino Lucano (PZ), Francavilla in Sinni (PZ), Noepoli (PZ), San Giorgio Lucano (MT). Codice N.U.T.S. ITF5

C.I.G. B691E638F9 - C.U.P. I76H18000060007

Il progetto definitivo è stato validato in data 3 luglio 2024.

Il Responsabile del Progetto per le fasi di progettazione ed esecuzione, presso Acquedotto Lucano S.p.A., ai sensi dell'art. 15 del Codice, è l'ing. Gaetano Pacifico e-mail: gaetano.pacifico@acquedottolucano.it.

Il Responsabile della fase di affidamento, ai sensi dell'art. 15, comma 5 del Codice, è l'Ing. Roberto Canadeo, e-mail roberto.canadeo@acquedottolucano.it.

Acquedotto Lucano S.p.A. potrà, a suo insindacabile giudizio, nel caso non riuscisse a beneficiare per qualsiasi motivo, dei fondi o ne beneficiasse solo parzialmente, revocare la procedura di gara, non aggiudicare o procedere alla revoca dell'aggiudicazione senza che i concorrenti e l'eventuale aggiudicatario possano in alcun modo avanzare pretese di indennizzi o di compensi di alcun tipo.

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, l'appalto non è stato suddiviso in lotti in ragione della complessità dell'opera e della necessità di prevedere un coordinamento unico per garantire l'integrazione e la continuità sia progettuale e sia realizzativa. I lavori si riferiscono, infatti, ad un progetto caratterizzato da interventi funzionalmente e localmente interconnessi, la cui unitarietà favorisce l'organizzazione dei cantieri e i tempi di realizzazione, con ricadute positive anche sotto l'aspetto delle economie di scala.

Tanto ai fini dell'aggiudicazione, quanto ai fini della disciplina del rapporto tra stazione appaltante ed appaltatore, in caso di discordanze tra quanto riportato nel presente disciplinare di gara e quanto riportato nella documentazione tecnica posta a base di gara, sarà considerata prevalente il disciplinare di gara.

1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 La piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento e IDAS – electronic Identification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Regole di utilizzo della Piattaforma Telematica".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nelle Regole di utilizzo della Piattaforma Telematica, che costituisce parte integrante del presente disciplinare. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Regole di utilizzo della Piattaforma Telematica, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
  i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
  ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
  iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate attraverso la voce "Help Desk operatori economici", presente all'indirizzo https://www.centralecommittenzatito.it

Il servizio di Help desk è reso dal Lunedi al venerdì, dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:30.

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

a) Progetto posto a base di gara.
b) Disciplinare e i documenti ad esso allegati, costituiti da:

- Modello di Domanda di partecipazione;
- Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) in xml;
- Modello di Dichiarazione integrativa;
- Modello di Dichiarazione dell'impresa ausiliaria;
- Modello di Dichiarazione integrativa progettisti;
- Modello di Dichiarazione di impegno a costituire raggruppamento temporaneo - consorzio ordinario - GEIE;
- Guida alla compilazione del DGUE elettronico.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, al permalink https://www.centralecommittenzatito.it/N/G01488

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il 13/05/2025 in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa. L'operatore economico, dopo aver effettuato l'accesso secondo le modalità specificate nella "Guida alla registrazione al Portale", individua la presente procedura tra le comunicazioni ricevute nella propria Area personale. Nella sezione "Comunicazioni riservate al concorrente", l'operatore economico, attraverso la funzione "Invia una nuova comunicazione" inserisce il quesito, acclude gli eventuali allegati e, invia la comunicazione. Al fine della corretta trasmissione del suddetto quesito, l'operatore economico prende visione della "Guida alla presentazione delle offerte telematiche".

Il buon esito dell'invio della comunicazione è notificato tramite e-mail.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico entro il 16/05/2025, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente qualora effettuate tramite il Portale e con l'ausilio di notifiche email/PEC.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6- quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento Eidas e sono accessibili tramite il link https://www.centralecommittenzatito.it/N/G01488 .

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6- ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio

digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la comunicazione, recapitata nei modi sopra indicati al consorzio, si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione, recapitata all'offerente nei modi sopra indicati, si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL' APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

La presente procedura ha ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori (cd. appalto integrato) relativi all'adeguamento delle opere esistenti sullo schema idrico del Frida, come meglio specificato nel progetto a base di gara (gratuitamente accessibile e scaricabile, in maniera diretta e completa, per via elettronica, sul sito internet raggiungibile al permalink https://www.centralecommittenzatito.it/N/G01488).

L'importo complessivo dell'appalto è pari a € 6.476.115,87 (oltre IVA), di cui € 116.627,91 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, come specificato nel seguente prospetto 1:

Prospetto 1: Importo dell'appalto:

		Importi
1	Importo lavori (a misura)	€ 6.188.351,58
2	Costi della sicurezza	€ 116.627,91
I	Totale Importo lavori	€ 6.304.979,49
3	Corrispettivo per la progettazione esecutiva	€ 171.136,38
T	**Importo Totale Appalto** (1 + 2 + 3)	**€ 6.476.115,87**
4	Importo massimo per quinto d'obbligo	€ 1.260.995,90
V	**Valore globale stimato dell'appalto** (T + 4)	**€ 7.737.111,77**

In merito al corrispettivo per la progettazione esecutiva, alla luce di quanto previsto dagli artt. 9, comma 2 e 41, comma 15-bis, del Codice, si precisa che, per il 65% dell'importo l'elemento relativo al prezzo assume forma fissa, il restante 35% dell'importo è assoggettato a ribasso.

Per quanto riguarda i lavori, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 41, commi 13 e 14, del Codice, si evidenzia che in sede progettuale si è ha stimato che i costi della manodopera (relativi ai lavori), compresi nell'importo complessivo dell'appalto, ammontano ad € 1.219.878,59. Tali costi, ai sensi dell'art. 41 innanzi citato, non sono ribassabili, tuttavia resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Ciò posto, si precisa che l'importo sottoposto a ribasso (pari ad € 6.188.351,58) comprende anche detti costi della manodopera (in tal senso si richiamano il T.A.R. Campania, sezione II, sentenza n. 3732 del 13 giugno 2024, il T.A.R. Basilicata, sentenza n. 273 del 21 maggio 2024, il T.A.R. Toscana, sezione IV, sentenza n. 120 del 29 gennaio 2024 e le Delibere ANAC n. 528 del 15 novembre 2023, n. 36 del 5 febbraio 2025).

Le lavorazioni di cui si compone l'intervento, le pertinenti categorie ed i relativi importi, comprensivi dei costi rinvenienti dalla sicurezza, sono quelli riportati nel sottostante prospetto 2.

Prospetto 2: Categorie di lavorazioni oggetto dell'appalto:

lavorazione	categoria - classifica	importo	%	CPV
Opere d'arte nel sottosuolo *(categoria prevalente)*	OG4 – V	€ 4.265.792,89	67,66%	45221200-4
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica *(categoria scorporabile)*	OG8 - III	€ 810.559,16	12,86%	45246000-3
Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione *(categoria scorporabile)*	OG6 – III	€ 747.761,81	11,86%	45247130-0
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi *(categoria scorporabile)*	OS30 - II	€ 480.865,63	7,63%	45311000-0

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice si precisa che il Contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è il "CCNL EDILI Industria-Cooperativa stipulato tra ANCE, LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL; CCNL EDILI Piccola Industria stipulato tra CONFAPI ANIEM e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL; il CCNL EDILI Artigianato stipulato tra ANAEPA-CONFARTIGIANATO Edilizia, CNA-COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI-EDILIZIA e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL".

Inoltre, in merito ai servizi di progettazione, si precisa che il Contratto collettivo applicabile è il "CCNL Studi Professionali stipulato tra Confprofessioni, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs".

Il Corrispettivo per la progettazione esecutiva è stato determinato, ai sensi dell'art. 41, comma 15, nonché dell'Allegato I.13, del Codice, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016. Ciò posto, nel successivo Prospetto 3 sono indicati, tra l'altro, Categorie, ID delle opere e i relativi valori (per maggiori dettagli sul calcolo dei compensi si rimanda all'art. 1.3.1. del Capitolato Speciale di Appalto).

Prospetto 3:

categoria d'opera - destinazioni funzionali	ID Opere	Grado di complessità	Costo categoria d'opera	Parametri base
Strutture - Strutture speciali	S.05	1,05	€ 4.265.792,89	5.2293%
Idraulica - Acquedotti e fognature	D.05	0,80	€ 1.558.320,97	6.3345%
Impianti - Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	IA.03	1,15	€ 480.865,63	8.3357%

L'appalto è finanziato con risorse che rientrano nella disponibilità relativa dei fondi destinati all'Emergenza Idrica.

4. DURATA

La progettazione esecutiva, completa in ogni sua parte, unitamente agli eventuali studi, indagini e verifiche supplementari da effettuare in funzione del livello di progettazione predisposto, deve essere redatta e consegnata alla Stazione Appaltante entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni decorrenti dall'adozione del provvedimento di cui all'art. 3.1 del Capitolato Speciale di Appalto.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 730 (settecentotrenta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

5. REVISIONE PREZZI – MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

5.1 Revisione

Sulla scorta di quanto previsto dall'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al tre per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura del novanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater del predetto art. 60, secondo le modalità di applicazione stabilite nell'allegato II.2-bis del Codice. Il monitoraggio dell'andamento di tali indici avverrà sulla base degli appositi aggiornamenti da parte del MIT. In particolare, si evidenzia che, alla luce di quanto indicato all'art. 16, comma 2, del predetto allegato "*continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni dell'articolo 60, comma 3, lettera a) e comma 4 del codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023*".

5.2 Modifica del contratto. Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto:

Ai sensi dell'articolo 120, comma 9, del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Pertanto, il valore globale stimato dell'appalto è pari ad **€ 7.565.975,39** (oltre IVA).

6. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è obbligatorio.

7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti (di ordine generali e di quelli speciali) prescritti dai successivi articoli del presente Disciplinare di Gara.

In merito all'espletamento dei servizi attinenti alla progettazione esecutiva sono ammessi a partecipare, in forma singola o associata, gli operatori economici di cui all'art. 66 del Codice, secondo le disposizioni ivi contenute.

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 44, comma 3, del Codice gli operatori economici devono possedere i requisiti per la progettazione (indicati al successivo art. 9.2), oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.

Pertanto, ai fini della presente gara gli operatori economici possono:

- espletare maniera diretta e autonoma la progettazione, qualora siano muniti di attestazione di qualificazione SOA per prestazioni di progettazione e costruzione e abbiano, nel proprio organico, uno staff di progettazione in possesso dei requisiti di progettazione di seguito specificati (art. 9.2);
- costituirsi in raggruppamento, associando, quale mandante incaricato della progettazione, uno dei soggetti di cui all'art. 66 del Codice (Progettista "Associato"), in possesso dei requisiti di progettazione di seguito specificati (art. 9.2);

  Si evidenzia che l'eventuale riunione di progettisti costituirà un sub-raggruppamento all'interno del Raggruppamento. Di tale sub-raggruppamento (di progettisti) potranno far parte, portando in dote al raggruppamento i propri requisiti progettuali, anche le imprese concorrenti purché siano in possesso dell'attestazione SOA per prestazioni di progettazione e costruzione. In tal caso tali imprese - che conferiscono i propri requisiti progettuali al sub-raggruppamento (di progettisti) - devono assumere un ruolo formale all'interno del sub-raggruppamento in relazione ai requisiti posseduti.
- indicare uno dei soggetti di cui all'art. 66 del Codice (Progettista "Indicato"), in possesso dei requisiti di progettazione di seguito specificati (art. 9.2). In tal caso, il progettista indicato non assume la qualifica di concorrente;

Si evidenzia che il progettista, indicato o raggruppato, deve essere in possesso, oltre che dei requisiti per la progettazione (indicati al successivo art. 9.2), anche di quelli di ordine generale (artt. da 94 a 98 del Codice), nonché dei requisiti dettati dalla parte V dell'allegato II.12) del Codice.

Si precisa, inoltre, che ai sensi dell'art. 39, comma 1, dell'allegato II.12) al Codice, i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 66, comma 1, lettera f), del Codice devono prevedere, a pena di esclusione, la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza, in qualità di progettista. I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla

medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di partecipazione, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

8. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice, è tenuta anch'essa a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

La stazione appaltante si riserva, ogni ulteriore verifica delle condizioni previste dall'art. 16 del D.lgs. n.

36/2023, quali ulteriori cause di esclusione.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n.165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici extra-UE che non hanno sottoscritto con l'UE alcun accordo reciproco di apertura del mercato degli appalti non hanno un accesso garantito alle procedure di appalto nell'UE e possono essere esclusi dalle stesse (cfr. p. 8 delle Linee guida sulla partecipazione di offerenti e beni di paesi terzi al mercato degli appalti dell'UE (2019/C 271/02) emanate in linea con la "Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni" COM (2017) 572 final. del 3 ottobre 2017).

8.1 CLAUSOLE SOCIALI (*ex* art. 57 e allegato II.3 del Codice)

Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, **a pena di esclusione**, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di

inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel precedente capoverso e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici di cui al secondo capoverso sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'allegato II.3 del Codice gli operatori economici, **a pena di esclusione**, al momento della presentazione dell'offerta, devono avere assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999.

Inoltre, in ragione dell'oggetto dell'appalto in questione, non è previsto che gli operatori economici assumano l'obbligo di cui all'ultimo periodo dell'art. 1, comma 4, dell'allegato II.3 del Codice.

9. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nel presente articolo, nei commi che seguono.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

La Stazione Appaltante, qualora necessario, si riserva, ai fini della dimostrazione dei requisiti speciali di seguito indicati, di richiedere agli operatori economici - attraverso l'area messaggistica della Piattaforma Telematica o a mezzo posta elettronica certificata indirizzata all'operatore economico presso il domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater del CAD o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS - i documenti a comprova delle dichiarazioni rese, sia in fase di presentazione dell'offerta, sia in fase di comprova degli stessi.

9.1. REQUISITI PER I LAVORI

9.1.1. Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese (costituito o costituendo), consorzio ordinario di concorrenti (costituendo e costituito), il requisito deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo o da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice il requisito deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

9.1.2. Requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica e professionale

Possesso dell'attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art art.100, comma 4 del Codice, la qualificazione nelle categorie e per classifiche adeguate all'importo dei lavori da assumere, come indicato nel prospetto 2 riportato nel precedente art. 3 (di seguito ad ogni buon conto ripetuto).

lavorazione	categoria - classifica	importo	%	CPV
Opere d'arte nel sottosuolo *(categoria prevalente)*	OG4 – V	€ 4.265.792,89	67,66%	45221200-4
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica *(categoria scorporabile)*	OG8 - III	€ 810.559,16	12,86%	45246000-3
Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione *(categoria scorporabile)*	OG6 – III	€ 747.761,81	11,86%	45247130-0
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi *(categoria scorporabile)*	OS30 - II	€ 480.865,63	7,63%	45311000-0

Alla luce anche del Parere MIT n. 3255 del 30 gennaio 2025 si evidenzia che tutte le "categorie SOA sono qualificazione obbligatoria".

Ai sensi dell'art. 30, comma 1, dell'allegato II.12 del Codice, qualora il concorrente sia sprovvisto dei requisiti relativi a talune categorie scorporabili, gli stessi devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. In tal caso, a pena di esclusione (non sanabile con soccorso istruttorio), il concorrente deve indicare in sede di partecipazione nel DGUE, che intende subappaltare ad imprese in possesso di adeguata qualificazione le lavorazioni relative a dette categorie in questione specificando la relativa percentuale.

Sulla scorta di quanto previsto dall'art. 18, comma 21, dell'allegato II.12 del Codice e in virtù del cd. principio di assorbenza, per la qualificazione richiesta per la categoria OS30 potrà farsi riferimento anche alla categoria OG11.

In merito alle categorie di lavorazioni evidenziate nel prospetto sopra riportato si precisa che la categoria prevalente è subappaltabile nella misura (massima) del 50%, le categorie scorporabili OG6, OG8 e OS30 sono interamente subappaltabili.

Si evidenzia inoltre che, ai sensi dell'art. 4 dell'allegato II.12 del Codice, ai fini della partecipazione alla gara, gli operatori economici che intendano assumere lavori di importo per il quale sia necessaria la qualificazione in classifica superiore alla II devono essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; il rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione è attestato dalle SOA.

La comprova del requisito è fornita mediante produzione della suddetta attestazione in originale o in copia conforme.

In caso di partecipazione alla gara di concorrenti riuniti troverà applicazione quanto disposto dagli artt. 67 e 68 del Codice nonché dall'allegato II.12 del Codice. In particolare, devono essere specificate le quote di lavori che saranno eseguite da ogni singolo operatore economico riunito, nonché le rispettive quote di partecipazione al fine di consentire alla stazione appaltante la verifica in ordine alla coerenza dei requisiti di qualificazione posseduti con l'entità delle prestazioni che ciascuna impresa si impegna ad eseguire. Resta fermo che il requisito in questione deve essere soddisfatto nel complesso dai componenti del raggruppamento/consorzio/GEIE che eseguiranno le prestazioni.

9.2. REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE

9.2.1. Requisiti di idoneità professionale

a) Possesso dei requisiti previsti dalla parte V dell'allegato II.12 del Codice per le attività di progettazione.

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 al D.lgs. 36/2023, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

9.2.2. Requisiti di capacità tecnico e professionale

Avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, di servizi di ingegneria e di architettura relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella tabella che segue, il cui importo complessivo (per ciascuna di dette categorie) è almeno pari a 1,5 (uno virgola cinque) volte l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente Tabella 1.

Tabella 1 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi

categoria d'opera - destinazioni funzionali	ID Opere	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi di ingegneria e architettura
Strutture - Strutture speciali	S.05	€ 4.265.792,89	**€ 6.398.689,34**

Idraulica - Acquedotti e fognature	D.05	€ 1.558.320,97	**€ 2.337.481,46**
Impianti - Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	IA.03	€ 480.865,63	**€ 721.298,45**

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente (in originale o copia conforme), con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- attestazioni rilasciate dal committente privato (in originale o copia autentica), con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti (in originale o copia conforme) stipulati con le amministrazioni pubbliche oppure con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

9.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Si rammenta che per i raggruppamenti temporanei è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista come previsto all'art. 39, comma 1, dell'allegato II.12 al Codice.

9.3.1. Requisiti di idoneità professionale

Il requisito di cui al precedente punto 9.1.1. deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al precedente punto 9.2.1. deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, in base alla propria tipologia;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica, in base alla propria tipologia.

9.3.2. Requisiti di capacità tecnica e professionale

Il requisito di cui al precedente punto 9.1.2. deve essere soddisfatto nel complesso dal raggruppamento/consorzio/GEIE. Alle aggregazioni di retisti, si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Al riguardo si ribadisce che trova applicazione quanto disposto dagli artt. 67 e 68 del Codice nonché dall'allegato II.12 del Codice; in particolare, devono essere specificate le quote di lavori che saranno eseguite da ogni singolo operatore economico riunito, nonché le rispettive quote di partecipazione

al fine di consentire alla stazione appaltante la verifica in ordine alla coerenza dei requisiti di qualificazione posseduti con l'entità delle prestazioni che ciascuna impresa si impegna ad eseguire. Resta fermo che il requisito in questione deve essere soddisfatto nel complesso dai componenti del raggruppamento/consorzio/GEIE che eseguiranno le prestazioni.

Il requisito di cui al precedente punto 9.2.2. deve essere soddisfatto nel complesso dal raggruppamento (si rammenta che i requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti).

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

9.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I requisiti di cui ai precedenti punti 9.1.1. e 9.2.1. devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Il requisito di cui al precedente punto 9.1.2 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Il requisito di cui al precedente punto 9.2.2 deve essere posseduto dal consorzio.

In caso di consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice che eseguono i lavori esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate.

Per i consorzi di cui all'art. 66, comma 1, lettera g) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e professionale sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

10. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti devono specificare le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale. Non è inoltre consentito l'avvalimento per soddisfare il requisito premiale (e quindi per l'attribuzione del punteggio) relativo al possesso della Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere UNI/PdR 125:2022.

Con riferimento ai requisiti speciali richiesti per lo svolgimento delle attività di progettazione, laddove il concorrente intenda indicare uno dei soggetti di cui all'art. 66 del Codice per l'espletamento dell'attività di progettazione esecutiva (non intendendo, quindi, partecipare con quest'ultimo in raggruppamento temporaneo) l'operatore economico indicato non potrà ricorrere - a comprova del possesso dei menzionati requisiti - all'istituto dell'avvalimento.

L'ausiliaria deve:

a) possedere i requisiti previsti dall'art. 8 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

b) possedere i requisiti i di cui all'art. 9 oggetto di avvalimento e dichiararli in sede di gara, al riguardo potrà essere utilizzato l'apposito modello allegato da compilare nelle parti pertinenti;

c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, e rispettare le previsioni di cui art. 26, comma 1 dell'all II.12 al Codice, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Qualora l'avvalimento sia finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto dovrà essere contenuto all'interno dell'offerta tecnica.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

11. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso secondo la disciplina prevista dall'art.119 del Codice.

Il concorrente, all'atto della presentazione dell'offerta, indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Si ribadisce che il concorrente che intenda avvalersi del cd. subappalto necessario per supplire la carenza dei requisiti relativi a una o più categorie scorporabili deve, a pena di esclusione, dichiararlo espressamente specificando le categorie in questione e le relative percentuali. La mancanza di tale dichiarazione non può essere sanata mediante soccorso istruttorio.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

12. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 106 del Codice, l'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) del **Valore globale dell'appalto** e precisamente per l'importo di **€ 154.742,24**. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La garanzia provvisoria deve essere prodotta in favore del Comune di Tito, ente capofila della CUC TITO, C.F./P.IVA 00128970761, via Municipio, 1 – 85050 Tito (PZ).

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014; dette piattaforme devono essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID.

La fideiussione deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione

appaltante);

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
e) prevedere espressamente:
   1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile;
   2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice civile;
   3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
   - per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
   - per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
c) Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente;
d) Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi:
   - UNI- EN ISO 14001; EMAS o equivalente.

   Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
   - per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
   - per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a 220,00 euro, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30/12/2024 pubblicata al seguente https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato mediante portale dei pagamenti ANAC. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL' OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale, ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00, del giorno **23/05/2025**, a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto all'art. 1.1.

Ciascun file inserito nella piattaforma può avere una dimensione massima di 15 Mb. Le singole Buste (Amministrativa, Tecnica ed Economica) non devono superare 50 Mb ciascuna.

Tutta la documentazione, che necessita di sottoscrizione da parte del concorrente, deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale o da altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente.

14.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Al fine della presentazione delle offerte, gli operatori economici devono:

a) accedere al Portale di *eProcurement*;

b) individuare la procedura di gara, attraverso la voce "*Richieste di offerta*" nell'Area personale;

c) selezionare il tasto "Presenta offerta", posto in fondo alla pagina;

d) inserire i dati richiesti dalla procedura, seguendo gli *step* "*Inizia compilazione offerta*", "*Busta amministrativa*", "*Busta Tecnica*", "*Busta economica*", "*Riepilogo*", "*Conferma e invio offerta*".

L'"OFFERTA" è composta da:

A - Documentazione amministrativa;

B - Offerta tecnica;

C - Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata. Non è necessario provvedere a comunicare all'Amministrazione il ritiro dell'offerta precedentemente inviata, poiché l'annullamento e la sostituzione dell'offerta sono gestite automaticamente dalla piattaforma.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il caricamento di tutta la documentazione richiesta dall'Amministrazione non equivale automaticamente all'invio dell'offerta, che si intende perfezionato solo a seguito dell'esplicita selezione da parte dell'operatore economico della voce "*Conferma e invia l'offerta*". Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata. L'operatore economico riceve una e-mail indicante data e ora della presentazione, nonché il numero di protocollo, a notifica dell'avvenuta trasmissione.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma all'indirizzo https://www.centralecommittenzatito.it/N/G01488 .

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 17, comma 4, del Codice, l'offerta presentata da ciascun concorrente è da ritenersi per lo stesso vincolante per 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà all'uopo indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica e nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto

periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di giorni 5, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

16. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma la seguente documentazione:

a) domanda di partecipazione ed eventuale procura;
b) Documento di gara unico europeo - DGUE;
c) dichiarazione integrativa al DGUE e ulteriori dichiarazioni rilevanti;
d) dichiarazione integrativa al DGUE dei progettisti;
e) garanzia provvisoria;
f) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'A.N.AC.;
g) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 16.5;
h) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 16.6 ed eventuale dichiarazione di impegno a costituire RTI - GEIE - Consorzio ordinario.
i) (per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti) copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

16.1 domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice e nel caso di consorzio stabile di cui all'art. 66, comma 1, lettera g), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta, la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara;
- di avere esaminato e di accettare tutti gli elaborati progettuali e di aver preso contezza del luogo di esecuzione dei lavori;
- di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
- di aver giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali e prezzi adeguati e di considerare l'offerta nel suo complesso remunerativa;
- di aver verificato la disponibilità sia della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, sia delle attrezzature occorrenti in relazione all'entità, alla tipologia ed alla categoria dei lavori in appalto;
- che le migliorie offerte sono coerenti con il progetto posto a base di gara, nonché che ogni proposta formulata è ricompresa nel prezzo offerto e nei tempi previsti per la realizzazione dell'opera;
- di autorizzare esplicitamente la stazione appaltante ad utilizzare gli elaborati tecnici ed i risultati delle proprie indagini integrative per l'esecuzione dell'Appalto, chiunque fosse aggiudicatario dell'Appalto

stesso;

- il/i CCNL che si impegna ad applicare (in assenza di specifica indicazione da parte del concorrente /sarà ritenuta confermata l'applicazione del/i CCNL indicato/i all'art. 3 del presente disciplinare di gara. In alternativa deve/ono essere indicato/i il/i diverso/i contratto/i collettivo/i applicato/i, nonché l'impegno a garantire ai lavoratori le stesse tutele normative ed economiche del/i CCNL indicato/i al succitato art. 3);
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento (Codice etico) adottato dalla stazione appaltante, approvato con provvedimento dell'organo di governo della società, disponibile per la consultazione sul sito aziendale – sezione trasparenza, e presso l'ufficio personale della società stessa;
- *[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]* l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- *[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]* il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali;
- di essere consapevole, ai sensi dell'art. 36, commi 1 e 2, del Codice, che l'offerta presentata potrà essere resa disponibile mediante accesso diretto alla Piattaforma digitale indipendentemente da una apposita istanza presentata dal richiedente, e autorizza la Stazione Appaltante ad ostendere l'offerta presentata;
- di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal Codice.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 94, commi 1, 2 del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Tenuto conto che tra le prestazioni oggetto dell'appalto è compresa anche la **progettazione esecutiva**, il concorrente deve indicare (in sede di domanda di partecipazione) le modalità di partecipazione ai fini dell'espletamento della progettazione stessa (in maniera "diretta e autonoma", con progettista "Associato" o con progettista "Indicato", al riguardo si richiama l'art. 7 del presente disciplinare).

Indipendentemente dalla eventuale indicazione o associazione di progettisti ed indipendentemente dalla natura giuridica di questi ultimi, il concorrente, in forza di quanto stabilito dagli articoli 34 e seguenti dell'allegato II.12 del Codice, in sede di presentazione della domanda, deve nominativamente indicare i professionisti iscritti negli appositi albi e personalmente responsabili che redigeranno il progetto esecutivo, con la

specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve essere, altresì, indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Anche per effetto della richiamata disposizione, il concorrente deve, infine, assicurare la presenza di almeno un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in quanto: il piano di sicurezza e di coordinamento è uno degli elaborati di cui si compone il progetto esecutivo (il predetto professionista deve essere nominativamente indicato anche laddove il concorrente disponga sia della qualificazione SOA per prestazioni di costruzione e progettazione che dei prescritti requisiti progettuali).

In particolare, devono essere indicati:

- Per i professionisti singoli:
  a) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);
- Per i professionisti associati:
  a) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
  b) requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 34 dell'allegato II.12 con riferimento a tutti i professionisti associati;
- Per le società di professionisti:
  a) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
  b) estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
  c) organigramma aggiornato di cui all'art. 35 dell'allegato II.12;

  In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lettere b) e c), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.
- Per le società di ingegneria:
  a) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
  b) estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 36 dell'allegato II.12;
  c) organigramma aggiornato di cui all'art. 36 dell'allegato II.12 al Codice;

  In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lettere b) e c), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.
- Per i consorzi stabili:
  a) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico oggetto dell'appalto, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale,
- con riferimento al professionista l'incarico di coordinatore della sicurezza i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell'art. 98 del decreto legislativo 81/2008.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che pa1tecipa alla gara;
  c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

16.2 Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo presente nella busta amministrativa.

Il DGUE dovrà essere compilato attraverso l'applicazione cloud M-DGUE, che permette la compilazione del file XML Response conforme alle specifiche eDGUE IT definite da AgID. A tal riguardo si raccomanda di seguire le istruzioni riportate nella guida alla compilazione in cloud del DGUE elettronico.

Una volta scaricato il file DGUE XML sul proprio PC/dispositivo, questo potrà essere gestito come gli altri documenti di gara, quindi firmato digitalmente e allegato alla documentazione di gara.

Il file XML Response dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione, con firma digitale valida dal Legale Rappresentante dell'Impresa concorrente o da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia della relativa procura (per i concorrenti non residenti in Italia: documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza). Ulteriori indicazioni riguardo le modalità per compilare e presentare il DGUE sono indicate nella Guida allegata.

In caso di partecipazione in RTI dovrà essere prodotto un file XML Response per ogni componente del raggruppamento; dovrà essere prodotto un XML Response anche per eventuali soggetti ausiliari; in caso di consorzi, dovrà essere prodotto un XML Response dal consorzio e dalle consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni.

Nel caso di aggregazioni di imprese di rete dovrà essere prodotto un DGUE Response nel formato XML da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.

Inoltre, dovrà essere prodotto un DGUE Response nel formato XML anche per ciascuno operatore economico ausiliario, dal quale risulti il possesso dei requisiti di ordine generale e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

16.3 Dichiarazione integrativa al DGUE e ulteriori dichiarazioni rilevanti

Tutti i soggetti tenuti alla presentazione del DGUE presentano le Dichiarazioni integrative al DGUE e le ulteriori dichiarazioni rilevanti contenute nel modello allegato.

16.4 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

16.5 Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE secondo le modalità specificate nella "Guida alla compilazione del DGUE elettronico italiano "EDGUE-IT" conforme alle specifiche tecniche AGID".

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. Dichiarazione integrativa dell'impresa ausiliaria;
2. il contratto di avvalimento;
3. *(se del caso)* Attestazione SOA dell'ausiliaria.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di "avvalimento premiale" deve essere inserito esclusivamente nell'offerta tecnica. Nel caso di avvalimento premiale, ove alla gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, deve essere allegata

documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

16.6 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti delle prestazioni, ovvero della percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti delle prestazioni, ovvero della percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68, comma 1 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  c) le parti delle prestazioni, ovvero della percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'allegato II.12.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti delle prestazioni, ovvero della percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti delle prestazioni, ovvero della percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito;
  - copia del contratto di rete;
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
  - dichiarazione delle parti delle prestazioni, ovvero della percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    c) le parti delle prestazioni, ovvero della percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

17. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste per la domanda di partecipazione e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

a. relazione tecnica nella quale devono essere descritti in maniera chiara ed esaustiva gli elementi utili per l'attribuzione dei punteggi. Tale relazione, elaborata e strutturata in capitoli e paragrafi corrispondenti a ciascuno dei criteri e sub-criteri di valutazione indicati nel successivo art. 19, non potrà superare le 50 (cinquanta) pagine in formato A4, intese come facciate numerate, con carattere Times New Roman di grandezza non inferiore a 12 (dodici), numero massimo di righe per pagina pari a 40 (quaranta) e numero massimo di 90 caratteri per rigo. Sono, altresì, ammesse pagine in formato A3; in tal caso ciascuna facciata in formato A3 sarà conteggiate come 2 facciate A4. Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari. Oltre i limiti innanzi indicati è consentita, laddove funzionale a meglio esplicitare i contenuti delle relazioni, la presentazione di schede, diagrammi o quadri riassuntivi, che mettano meglio in evidenza i contenuti della proposta.

Si precisa che il contenuto delle pagine (intese come facciate) successive al limite massimo sopra indicato per la relazione tecnica non sarà preso in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione dell'offerta tecnica. Si precisa, altresì, che non saranno oggetto di valutazione proposte che non siano attinenti ai sub-criteri di valutazione di indicati nel presente Disciplinare.

Si invitano, pertanto, i concorrenti ad evitare indicazioni eccessive o materiale informativo circa la struttura e la storia dell'operatore economico, in quanto non oggetto di valutazione.

b. (in caso di avvalimento premiale), il contratto di avvalimento.

L'operatore economico è tenuto, se del caso, a indicare in modo analitico le parti dell'offerta tecnica presentata che ritiene coperte da segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'art. 35, comma 4 lettera a), del Codice. In tal caso l'operatore economico, in sede di presentazione dell'offerta, è tenuto a produrre una motivata e comprovata dichiarazione ai sensi del citato art. 35, comma 4, lettera a), del Codice, sottoscritta digitalmente, nella quale fornisca una specifica e circostanziata indicazione delle parti della documentazione tecnica che ritiene coperte

da riservatezza (di seguito, "Richieste di oscuramento"), allegando, altresì, una copia, sottoscritta digitalmente, della mede sima documentazione adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali nei sensi sopra descritti. Resta fermo che la stazione appaltante valuterà la fondatezza delle motivazioni addotte nelle eventuali istanze di oscuramento presentate dai concorrenti.

Tutta la documentazione sopra indicata dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dagli stessi soggetti tenuti a sottoscrivere la domanda di partecipazione.

18. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce nella Piattaforma l'offerta economica generata automaticamente dalla piattaforma. L'offerta economica, secondo le modalità previste per la domanda id partecipazione, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- il ribasso percentuale offerto sull'importo sottoposto a ribasso, con un massimo di **cinque cifre decimali**;
- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice (l'operatore economico potrà confermare o ribassare i costi della manodopera indicati al superiore art. 3).

Sono inammissibili e saranno, pertanto, ESCLUSE offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara, plurime, condizionate, alternative, espresse in modo indeterminato o con riferimento solo ad alcune parti dell'appalto.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del Codice individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il punteggio relativo all'offerta tecnica ed all'offerta economica sarà assegnato sulla base dei criteri e sub-criteri, nonché dei valori ponderali di seguito indicati.

Criteri di valutazione	punteggio massimo conseguibile	PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO CONSEGUIBILE
offerta tecnica	**80**	**100**
offerta economica	**20**	

Relativamente all'offerta tecnica, il punteggio totale (max. 80 punti) verrà attribuito sulla base dei sub-criteri indicati nel prospetto che segue con la relativa ripartizione dei punteggi:

Sub-Criteri di valutazione	**Sub-punteggio massimo conseguibile**	
1. Adeguatezza dell'offerta e modalità di svolgimento della progettazione	Natura qualitativa	
1A. Adeguatezza e professionalità dell'offerta.		**20**
1.A.1 Rispondenza sul piano delle competenze specialistiche con riguardo agli aspetti infrastrutturali e degli impianti tecnologici degli interventi progettati.	5	

1.A.2 Rispondenza delle competenze specialistiche con riguardo agli aspetti di coordinamento della sicurezza sul cantiere che evidenzino la capacità di approfondimento e risoluzione delle criticità relativamente all'ambito infrastrutturale in contesti complessi con la presenza di aree vincolate.	3	
1.A.3 Adeguatezza in termini tecnico-economici e di complessità in relazione ad eventuali interferenze e/o vincoli gestionali esistenti nonché all'impiego di tecniche e tecnologie innovative per la risoluzione delle stesse.	4	
1.B. Modalità di svolgimento del servizio e descrizione delle procedure operative per la fase di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.	8	
2. Sistema di cantierizzazione e misure per la salvaguardia dell'ambiente	Natura qualitativa	
2.A. Gestione dei processi relativi all'organizzazione del cantiere e modalità operative volte alla minimizzazione dei rischi da interferenze con il sito.	8	**22**
2.B Modalità operative volte alla riduzione dell'impatto ambientale del cantiere.	5	
2.C Ottimizzazione delle risorse orientato al principio di massimo riutilizzo, minimo prelievo di materie prime.	3	
2.D Struttura organizzativa e Gestione contemporanea di sub cantieri.	6	
3. Tecnologie innovative alternative per la posa di condotte e attrezzature e per la riduzione delle tempistiche delle lavorazioni	Natura qualitativa	
	10	**10**
4. Qualità dei materiali e delle apparecchiature idrauliche	Natura qualitativa	
4.A Qualità, durabilità e Certificazioni materiali installati	8	**17**
4.B Facilità di manutenzione	9	
5. Salvaguardia della risorsa idrica e della continuità del servizio idrico	Natura qualitativa	
	8	**8**
6. Politiche tese alla parità di genere (art. 108, comma 7)	Natura quantitativa	
Possesso della Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere UNI/PdR 125:2022 in corso di validità.	3	**3**
TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA		**80**

Con riferimento ai sub-criteri sopra indicati si precisa che i relativi punteggi saranno attribuiti come di seguito specificato.

1. Adeguatezza dell'offerta e modalità di svolgimento della progettazione.

1A. Adeguatezza e professionalità dell'offerta

Il concorrente dovrà produrre la documentazione utile ad illustrare, per un massimo di tre (3) servizi significativi, la capacità professionale maturata nel condurre tutte le operazioni relative ai servizi di progettazione svolte dal gruppo di progettisti di cui si avvale (staff di progettazione, progettisti indicati oppure progettisti associati) per prestazioni attinenti alle opere oggetto dell'appalto per importo¸ tipologia e complessità dei lavori, nell'ambito di appalti classificati nelle categorie oggetto dell'appalto (Prospetto 2 dell'art. 3).
In ciascuna scheda illustrativa i contenuti descritti dovranno consentire di valutare la qualità dei servizi già svolti dal concorrente, sotto il profilo tecnico. Nelle schede, per ciascun servizio presentato, dovrà essere riportata una descrizione sintetica dell'intervento che riporti almeno le seguenti informazioni:
- stazione appaltante, CIG, CUP e localizzazione dell'intervento;
- ID opere, classi e categorie, importo dei lavori (complessivo e per ciascuna categoria di cui si compone il servizio);
- presenza e numero di varianti in corso d'opera;
- eventuale collaudo delle opere;
- nel caso di incarichi svolti in raggruppamento con altri operatori riportare la quota parte di prestazioni svolte con la relativa specificazione delle attività effettivamente compiute.

Saranno ritenute migliori, e conseguentemente premiate con un maggior punteggio, le schede che potranno documentare un grado di pertinenza, omogeneità ed importanza dei servizi rispetto alle attività oggetto dell'affidamento con particolare riguardo agli elementi evidenziati ai sub-criteri 1.A.1, 1.A.2 e 1.A.3.

1.B Modalità di svolgimento del servizio e descrizione delle procedure operative per la fase di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Il concorrente dovrà illustrare le modalità di svolgimento del servizio di progettazione esecutiva, con particolare riferimento agli indirizzi strategici e metodologici che intende adottare al fine di assolvere al meglio l'incarico, nel rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni del progetto posto a base di gara nonché del dettato normativo e nell'ottica di perseguire la migliore efficienza, celerità, affidabilità e verificabilità delle attività svolte. In particolare, saranno considerate migliori le offerte che consentano la valutazione della fattibilità delle proposte formulate ed il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili relativamente ai seguenti aspetti:
- efficacia ed efficienza delle modalità di esecuzione del servizio con specifico riferimento al recepimento delle prescrizioni rilasciate dagli Enti a vario titolo coinvolti sul progetto posto a base di gara, nonché all'interazione/integrazione con la Stazione Appaltante nelle diverse sedi (acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto, ecc.), anche con riferimento all'articolazione temporale delle varie fasi, al fine di garantire la qualità della prestazione fornita nel rispetto dei tempi;
- efficacia delle azioni che il concorrente intende sviluppare in relazione alle caratteristiche specifiche del contesto urbano in cui occorrerà operare, dei vincoli correlati e della molteplicità di interferenze esistenti, al fine di conseguire le migliori condizioni di sicurezza e minimizzare l'impatto del cantiere sulle attività ricadenti nelle zone di intervento e sul traffico veicolare.

2. Sistema di cantierizzazione e misure per la salvaguardia dell'ambiente

2.A. Gestione dei processi relativi all'Organizzazione del cantiere e modalità operative volte alla minimizzazione dei rischi da interferenze con il sito

Il concorrente, nel rispetto delle prescrizioni rinvenibili nella documentazione progettuale, dovrà esplicitare le modalità operative che intende adottare per ottimizzare il sistema di cantierizzazione previsto, al fine di ridurre

al minimo l'impatto dei lavori sulle attività ricadenti nelle zone di intervento e sul traffico veicolare, il tutto nel rispetto delle tempistiche previste.
Si evidenzia che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, saranno considerate migliori le offerte che daranno dimostrazione dell'adeguatezza delle azioni proposte dal concorrente in relazione alle modalità operative, alle soluzioni tecniche-organizzative e agli accorgimenti dai quali sia possibile evincere l'ottimizzazione dell'organizzazione di cantiere, nell'ottica di efficientare lo sviluppo delle fasi lavorative al fine del perseguimento dei seguenti obiettivi:

- programmazione e organizzazione del cantiere in rapporto alla risoluzione delle interferenze con i sottoservizi, le reti tecnologiche e le linee aeree, nonché con eventuali altri cantieri presenti sul territorio, al fine del rispetto del termine finale di esecuzione dei lavori;
- risoluzione delle criticità riscontrabili per interventi in aree vincolate e/o molto urbanizzate, anche in relazione agli accessi di cantiere del campo base e dei cantieri lineari, nonché alla riduzione delle interferenze delle attività di cantiere con i mezzi di trasporto privato, con accessi, parcheggi e viabilità ordinaria descrivendo, in particolare, come intende operare con riferimento alle modalità di approvvigionamento, stoccaggio dei materiali, trasporto a discarica o a smaltimento, transito nei luoghi di lavoro, viabilità esterna, segnaletica stradale ed informazione all'utenza.

2.B Modalità operative volte alla riduzione dell'impatto ambientale del cantiere

Il concorrente, nel rispetto delle prescrizioni rinvenibili nella documentazione progettuale, dovrà esplicitare le modalità operative che intende adottare per garantire un alto grado di mitigazione del cantiere nel contesto urbano in cui lo stesso si colloca in termini di salvaguardia dell'ambiente. Saranno considerate migliori quelle offerte dalle quali si evincano delle efficaci azioni volte al conseguimento delle seguenti esigenze:

- minimizzazione delle emissioni acustiche, abbattimento delle polveri e contenimento delle emissioni GHG (emissioni gas serra);
- utilizzo di mezzi d'opera ad alta efficienza motoristica, privilegiando l'uso di mezzi ibridi (elettrico – diesel, elettrico – metano, elettrico – benzina). I mezzi diesel dovranno rispettare il criterio "Euro 6" o superiore;
- utilizzo di attrezzature e mezzi con ridotto rilascio di emissioni in atmosfera, nel rispetto delle normative europee relative ai mezzi NRMM (Non-Road Mobile Machinery).

Costituirà elemento premiante l'impegno a garantire l''approvvigionamento elettrico del cantiere tramite fornitura elettrica al 100% prodotta da fonti rinnovabili.

2.C Ottimizzazione delle risorse orientato al principio di massimo riutilizzo, minimo prelievo di materie prime

Il concorrente dovrà illustrare nel dettaglio, e con specifico riferimento alle peculiarità del progetto posto a base di gara, i criteri e le misure che, in caso di aggiudicazione, intenderà adottare al fine di garantire un uso efficiente delle risorse e dei materiali impiegati per la realizzazione delle opere durante l'intero ciclo delle lavorazioni, anche con riguardo al recupero del materiale proveniente dalla demolizione delle opere preesistenti.
Si evidenzia che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, saranno considerate migliori le offerte che daranno dimostrazione dell'adeguatezza delle azioni proposte dal concorrente in relazione alla natura delle attività previste in progetto e che in particolare evidenzino le azioni volte alla massimizzazione del riciclo/reimpiego dei materiali di risulta provenienti dalle demolizioni nonché alla massimizzazione dell'impiego di beni (materiali, forniture, etc…) provenienti da filiera corta o chilometro zero, intendendosi con tale espressione la brevità del percorso che i beni e prodotti devono compiere dal luogo di produzione a quello di impiego.

2.D Struttura organizzativa e Gestione contemporanea di sub cantieri

Sarà valutata positivamente una struttura organizzativa, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, dedicata all'esecuzione dell'appalto in termini di risorse umane, mezzi e attrezzature. Dovranno essere illustrate le modalità di gestione contemporanea dei sub cantieri, attraverso l'impiego di molteplici squadre operative e di una struttura di coordinamento, in grado di ottimizzare i tempi di esecuzione dei lavori, e di gestire le attività. Dovrà essere descritta la metodologia di supporto alla gestione degli adempimenti amministrativi e burocratici per l'ottenimento delle autorizzazioni propedeutiche, contestuali e successive allo svolgimento delle attività oggetto di appalto.

3. Tecnologie innovative alternative per la posa di condotte e attrezzature e per la riduzione delle tempistiche delle lavorazioni

Il concorrente dovrà descrivere tecnologie/metodologie/innovazioni alternative a quanto previsto in progetto che intende usare per le lavorazioni oggetto di appalto nonché per la riduzione delle tempistiche. Dovrà inoltre produrre apposita documentazione relativa ad esperienze e/o applicazioni effettuate dalle quali si evince la qualità globale delle tecnologie proposte.

4. Qualità dei materiali e delle apparecchiature idrauliche

Sarà valutata la proposta migliorativa tesa ad incrementare la qualità e la durabilità dei materiali (apparecchiature idrauliche di sezionamento, regolazione, misura, pezzi speciali, tubazioni idriche), aventi caratteristiche più performanti rispetto a quelle desumibili dal progetto, da utilizzare nell'espletamento del servizio anche al fine di ridurre gli interventi di manutenzione a guasto e i costi di esercizio.

4.A – Qualità, durabilità e Certificazioni materiali installati

Il concorrente dovrà illustrare, nel rispetto delle prescrizioni progettuali e della normativa vigente, le proposte migliorative aventi ad oggetto le caratteristiche qualitative, costruttive, strutturali e prestazionali. Potranno essere prodotti appositi certificati di garanzia, schede tecniche con relativi riferimenti alle caratteristiche prestazionali, certificazioni di prodotto, certificazione di garanzia, nonché da apposita documentazione relativa ad esperienze e o applicazioni effettuate, in modo da certificare la durata e durabilità delle attrezzature.

4.B – Facilità di manutenzione

Saranno valutate le soluzioni migliorative relative alla futura manutenzione delle apparecchiature installate; le proposte dovranno essere corredate da schede tecniche dalle quali si evince il grado di competenza e le tempistiche richieste per la manutenzione e la eventuale sostituzione delle apparecchiature. Saranno valutati positivamente sistemi informatizzati per la gestione delle apparecchiature installate in termini ad asset management, manutenzione predittiva, ecc.

5. Salvaguardia della risorsa idrica e della continuità del servizio idrico

Saranno valutate le soluzioni tecniche finalizzate a comprovare l'idoneità delle soluzioni proposte a rendere compatibile l'andamento dei lavori con la continuità della distribuzione della risorsa idrica e la riduzione e/o l'eliminazione del disagio verso l'utenza. In particolare, il concorrente dovrà illustrare come intende garantire la continuità di erogazione anche a seguito di intervento manutentivo. Le proposte dovranno essere supportate da apposite schede tecniche delle eventuali strumentazioni ed apparecchiature e materiali che si intendono utilizzare. Andranno inoltre riportate esperienze pregresse atte a dimostrare l'efficacia delle soluzioni offerte. Saranno inoltre valutate positivamente le proposte finalizzate all'abbattimento del rischio residuo di contaminazione della risorsa idropotabile sulla intera rete idrica oggetto dell'appalto.

6. Politiche tese alla parità di genere (art. 108, comma 7)

Possesso della Certificazione del Sistema di Gestione per la parità di genere UNI/PdR 125:2022 in corso di validità.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente sub-criterio il concorrente dovrà allegare la certificazione nell'apposita sezione dedicata nella Piattaforma Telematica.
In caso di raggruppamento temporaneo, il punteggio sarà attribuito sulla base di un coefficiente pari al rapporto tra il numero componenti del R. T. in possesso del certificato e il numero totale dei componenti del R. T.
In caso di consorzio, il punteggio sarà attribuito nel caso la certificazione sia posseduto dal consorzio oppure dalla consorziata esecutrice.
Si rammenta che ai fini dell'ottenimento del punteggio in questione, non è consentito l'avvalimento per il possesso della certificazione in questione.

In merito a tutti i Sub-Criteri (di natura qualitativa) sopra indicati, il punteggio sarà determinato mediante attribuzione discrezionale di un coefficiente (Ci), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara. Quindi viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti. Il coefficiente medio così ottenuto sarà moltiplicato poi per il punteggio massimo attribuibile.
In particolare, il succitato coefficiente (Ci) sarà assegnato da ciascun commissario sulla base della seguente griglia di valutazione:

Giudizio sintetico	Criterio motivazionale	Coefficiente
Del tutto incoerente	La proposta è completamente fuori tema e del tutto incoerente con l'oggetto dell'appalto.	0
Scarsissimo	La proposta è poco pertinente con l'oggetto del servizio e totalmente inadeguata rispetto a quanto stabilito nella documentazione a base di gara.	0,1
Scarso	La proposta, sviluppata in maniera frammentaria ed estremamente superficiale, presenta elementi carenti e marginali ed è fortemente inadeguata rispetto a quanto stabilito nella documentazione a base di gara.	0,2
Gravemente insufficiente	La proposta, sviluppata in maniera parziale e superficiale, tratta gli argomenti in maniera incompleta, presenta elementi di grave insufficienza ed è inadeguata rispetto a quanto stabilito nella documentazione a base di gara.	0,3
Insufficiente	La proposta, sviluppata in maniera superficiale ed incompleta, tratta gli argomenti con poca chiarezza ed in modo molto generico ed è parzialmente inadeguata rispetto a quanto stabilito nella documentazione a base di gara.	0,4
Appena sufficiente	La proposta, sviluppata in maniera generica e non del tutto completa, tratta gli argomenti in modo poco approfondito e con elementi poco significativi ed è solo in parte rispondente rispetto a quanto stabilito nella documentazione a base di gara	0,5
Sufficiente	La proposta, sviluppata in maniera articolata ma non del tutto completa, tratta gli argomenti con un sufficiente livello di approfondimento con elementi limitati agli aspetti essenziali del servizio ed è grandi linee rispondente in a quanto stabilito nella documentazione a base di gara.	0,6
Discreto	La proposta, sviluppata in maniera completa, tratta gli argomenti con lodevole grado di approfondimento e con elementi di apprezzabile rilievo qualitativo ed è rispondente a quanto stabilito nella documentazione a base di gara.	0,7
Buono	La proposta, sviluppata in maniera completa ed approfondita, presenta elementi di buon rilievo qualitativo ed è esauriente rispetto a quanto stabilito nella documentazione a base di gara.	0,8
Ottimo	La proposta, sviluppata in maniera completa, convincente e significativa, presenta elementi di grande rilievo qualitativo ed è pienamente esauriente rispetto a quanto stabilito nella documentazione a base di gara	0,9
Eccellente	La proposta, sviluppata in maniera completa, particolarmente convincente e significativa, presenta elementi di notevole rilievo qualitativo ed è totalmente esauriente rispetto a quanto stabilito nella documentazione a base di gara.	1

La somma dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente per ogni sub-criterio di valutazione, secondo le modalità innanzi specificate, costituirà il punteggio tecnico totale (PTtot) conseguito dal concorrente medesimo.

I documenti costituenti l'offerta tecnica, **a pena di esclusione**, non devono:

- recare alcuna indicazione di natura economica o fare riferimento ad elementi di prezzo contenuti nell'offerta economica o, in generale, anticipare alcun contenuto relativo all'offerta economica o comunque pregiudicarne la segretezza;
- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni dei prezzi.

Inoltre, non saranno accolte offerte condizionate.

Si precisa, infine, che l'offerta tecnica formulata dal concorrente risultato aggiudicatario sarà parte integrante del contratto; pertanto, tutte le proposte ivi indicate costituiranno per l'appaltatore ineludibile impegni contrattuali, la cui mancata attuazione costituirà comunque grave inadempimento contrattuale. In tal caso la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto d'appalto, salvi i maggiori danni e o spese.

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Relativamente all'offerta economica (max. 30 punti), il punteggio sarà attribuito a ciascun concorrente in base alla seguente formula:

$$(per\ A_i <= A_{soglia})\ C_i = X * A_i / A_{soglia}$$

$$(per\ A_i > A_{soglia})\ C_i = X + (1{,}00 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$$

dove

C_i = **coefficiente** attribuito al concorrente i-esimo

A_i = **valore** dell'offerta *(ribasso "r")* del concorrente i-esimo

A_{soglia} = **media aritmetica** dei valori delle offerte *(ribasso sul prezzo)* dei concorrenti

X = **0,85**

A_{max} = **valore** dell'offerta *(ribasso "r")* più conveniente

20. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo:

Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:

Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb + Cni x Pn
dove:
Pi = punteggio concorrente i;
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
Pa = peso criterio di valutazione a;
Pb = peso criterio di valutazione b;
Pn = peso criterio di valutazione n.

21. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito, nella pagina dedicata alla presente procedura.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

22. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La data della prima seduta pubblica è comunicata tramite il Portale. Tale seduta, se necessario, potrà essere aggiornata a successivi orari o anche date, comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura e all'esame della documentazione, nonché la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

Il concorrente può prendere evidenza delle risultanze dei lavori dell'Amministrazione, attraverso l'Area personale della piattaforma, accedendo alla voce "fasi di gara". Per le modalità operative, si fa rinvio alla "Guida alla presentazione delle offerte telematiche".

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta attraverso l'Area personale della Piattaforma, visualizzando le singole fasi di gara.

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

23. APERTURA DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche è comunicata tramite la Piattaforma.

Il RUP, insieme alla commissione giudicatrice all'uopo nominata, procede all'apertura delle offerte presentate.

La commissione giudicatrice procede poi – in seduta riservata - all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Si precisa, inoltre, che non è prevista alcuna riparametrazione del punteggio relativo all'offerta tecnica.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Successivamente, la commissione giudicatrice procede, in seduta pubblica, all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta ossia quello che ha ottenuto il punteggio complessivo maggiore derivante dalla somma dei punteggi relativi all'offerta tecnica e a quella economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio dell'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo.

Ove permanga l'ex aequo, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

Il RUP rende visibile ai concorrenti i punteggi complessivi assegnati agli offerenti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP redige la graduatoria.

24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate sospette di anomalia le offerte che presentino sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi all'offerta tecnica, entrambi pari o superiori all'85% dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare di gara. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con l'ausilio della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di più o tutte offerte che appaiono anormalmente basse.

Saranno richieste al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, viene assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Saranno esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove non ritenute sufficienti ad escludere l'anomalia, potranno essere richiedeste, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Verranno escluse le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

25. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare, qualora ne ricorrano i presupposti, la procedura di soccorso istruttorio.

Ad esito delle verifiche di cui sopra si provvede a redigere apposito verbale.

Eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara saranno comunicati entro il termine di cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

26. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione avrà luogo in favore del concorrente che avrà presentato la migliore offerta. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida oppure a non procedere all'aggiudicazione per motivi di opportunità e/o convenienza, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

Il RUP formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere entro 30 giorni dalla conclusione della valutazione delle offerte di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di trentadue giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La stipulazione del contratto è, inoltre, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla vigente normativa antimafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-bis, dall'art. 89 e dall'art. 92, comma 3, del D. Lgs. 159/2011.

Ai fini della stipula del contratto, il concorrente aggiudicatario dovrà prestare alla stazione appaltante le seguenti **garanzie**:

a) *garanzia definitiva* nella misura e nei modi di all'art. 117 del Codice. Detta garanzia, inoltre, dovrà essere conforme allo Schema tipo (e relativa scheda tecnica) approvato dal Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, con decreto 16 settembre 2022, n. 193 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale n. 291 del 14 dicembre 2022);
b) *polizza di assicurazione* di cui all'art. 117, comma 10, del Codice, per un massimale non inferiore all'importo contrattuale, IVA esclusa, che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale di € 500.000,00. Detta polizza, inoltre, dovrà essere conforme allo Schema tipo (e relativa scheda tecnica) approvato dal Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, con decreto 16 settembre 2022, n. 193 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale n. 291 del 14 dicembre 2022).

Inoltre, ai fini della stipula del contratto, l'Appaltatore trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R 445/2000 della polizza di Responsabilità civile professionale a copertura dei rischi di natura professionale derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto, che abbiano determinato a carico della S.A. nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 137/2012.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della legge 4 agosto 2017, n. 124.

La polizza, oltre ai danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento del corrispettivo.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma privata registrata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lettera d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione

La contabilità dei lavori sarà effettuata secondo quanto stabilito all'art. 115 del Codice; i pagamenti saranno corrisposti mediante acconti in corso d'opera secondo le modalità specificate nel capitolato speciale d'appalto.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 231/2002 come modificato e integrato dal D. Lgs. 192/2012; in particolare, si precisa che il succitato pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture.

È prevista la corresponsione dell'anticipazione del prezzo a favore dell'appaltatore nelle forme e nei modi indicati all'art. 125, comma 1, del Codice.

Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine previsto nel Capitolato Speciale di Appalto, è riconosciuto all'appaltatore un premio di accelerazione fissato nella misura dello 0,3‰ dell'importo netto contrattuale dei lavori per ogni giorno di anticipo, nella misura massima del 2% del predetto importo contrattuale. Il premio è corrisposto a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo mediante utilizzo delle somme previste nel quadro economico, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista le prestazioni dagli stessi eseguite secondo le previsioni dell'art. 119, comma 11, del Codice.

Sulla scorta di quanto stabilito dall'art. 21-sexies della Legge 241/1990 e s.m.i. la stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere, anche parzialmente, dal contratto nelle forme e nei modi previsti dall'art. 123 del Codice.

Nei casi di cui all'art. 124, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.

27. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

28. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento (Codice etico) ed il modello di organizzazione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 adottati dalla Stazione Appaltante e pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione "Società trasparente". In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

29. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal contratto saranno deferite alla esclusiva competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Potenza.

La stazione appaltante non intende avvalersi della facoltà prevista dall'art. 213 del Codice che contempla e disciplina il deferimento ad arbitri di tutte le eventuali controversie sui diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto. Pertanto, il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui al comma 2 dell'art. 213 medesimo.

31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.